

COMUNE DI FONTE



Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale
n. 27 del 14.06.2005

INDICE GENERALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag.	5
Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	“	5
Art. 3 - Richiesta e rilascio di autorizzazioni	“	5
Art. 4 - Validità delle autorizzazioni	“	6

TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

Art. 5 - Campo di applicazione	pag.	7
Art. 6 - Divieti	“	7

TITOLO III NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 7 - Disposizioni generali	pag.	8
Art. 8 - Sovraffollamento ad uso abitativo	“	8
Art. 9 - Occupazione di altri locali	“	8
Art. 10 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	“	8
Art. 11 - Tenuta delle aree scoperte	“	9
Art. 12 - Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico	“	9
Art. 13 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	“	9
Art. 14 - Battitura di panni e tappeti	“	9
Art. 15 - Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati	“	10
Art. 16 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili	“	10
Art. 17 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	“	11
Art. 18 - Trasporto di materiale di facile dispersione	“	11
Art. 19 - Sgombero della neve e formazione del ghiaccio	“	11
Art. 20 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	“	11
Art. 21 - Emissioni di esalazioni, fumo e polvere	“	11
Art. 22 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità	“	12
Art. 23 - Esercizio di giochi di abilità	“	12
Art. 24 - Altri atti vietati	“	12
Art. 25 - Caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e accampamenti	“	13

TITOLO IV QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 26 - Giochi su area pubblica e privata	“	14
Art. 27 - Mestieri girovaghi	“	14
Art. 28 - Accaparramento di clienti	“	14
Art. 29 - Trasporto di oggetti	“	14
Art. 30 - Circolazione detenzione e trasporto di animali	“	14

Art. 31 - Protezione degli animali	Pag.	15
Art. 32 - Protezione in caso di lavori	“	17
Art. 33 - Rovinio di parti o di accessori di fabbricati	“	17
Art. 34 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	“	17
Art. 35 - Bagni delle persone	“	17
Art. 36 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	“	17
Art. 37 - Apertura di botole e chiusini	“	17
Art. 38 - Pitture e verniciature fresche	“	18
Art. 39 - Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento	“	18
Art. 40 - Carichi sospesi	“	18
Art. 41 - Recinzioni	“	18
Art. 42 - Luminarie e cavi elettrici	“	18
Art. 43 - Uso e manomissione dei segnali	“	19
Art. 44 - Detenzione e deposito di materie infiammabili	“	19
Art. 45 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni	“	19
Art. 46 - Uso delle risorse idriche potabili	“	19
Art. 47 - Quietè pubblica	“	19
Art. 48 - Esercizio di mestieri, arti e industrie	“	20
Art. 49 - Esercizio dei Luna Park	“	20
Art. 50 - Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi	“	20
Art. 51 - Esercizio di locali da ballo	“	21
Art. 52 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	“	21

TITOLO V TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 53 - Emissioni di suoni da sorgenti fisse	“	22
Art. 54 - Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili	“	22

TITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Art. 55 - Orario attività di vendita prodotti artigianali	“	23
Art. 56 - Svolgimento del commercio su area pubblica in forma itinerante - divieti	“	23

TITOLO VII – VARIE

Art. 57 - Sosta o fermata di veicoli a motore	“	24
Art. 58 - Scambio di cose tra hobbisti e scambisti	“	24
Art. 59 - Materiale pornografico, insediamento di “sexy shop”	“	24
Art. 60 - Decenza pubblica	“	24
Art. 61 - Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio		25
Art. 62 - Contrassegni del Comune	“	25

TITOLO VIII NORME FINALI E SANZIONI

Art. 63 - Applicazione delle sanzioni amministrative	“	26
Art. 64 – Abrogazioni	“	26
Art. 65 - Entrata in vigore	“	26

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le attività di *Polizia Urbana* nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

Quando, nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati, soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco.

Art. 2 **Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana**

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunicazioni comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.

Art. 3 **Richiesta e rilascio di autorizzazioni**

Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune, come segue:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio del diritto di terzi;
- d) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.

Il Sindaco potrà subordinare talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.

Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

Art. 4 **Validità delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni scadono il 31 Dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito e, comunque, non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'articolo 3.

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli appartenenti alla Polizia Locale, nonché agli altri incaricati del controllo, che ne facciano richiesta.

TITOLO II

Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al pubblico

Art. 5 **Campo di applicazione**

Ai fini del presente articolo sono considerati suolo pubblico:

- a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché loro pertinenze ed accessioni;
- b) le aree e gli spazi anche se di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.

Non sono considerate aree e spazi di uso pubblico le pertinenze di attività e di locali pubblici, delimitate e funzionali ed in uso esclusivo alle medesime.

Per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del C.d.S (art. 20, occupazione della sede stradale) e dal *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche* e per l'applicazione della tassa, nonché quanto eventualmente previsto dal *Regolamento Edilizio* vigente.

In assenza di marciapiede o di analogo spazio, le occupazioni del suolo pubblico di cui al I° comma lettera B) dovranno rispettare i limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Per quanto non previsto dal comma precedente, non è ammessa l'occupazione di qualsiasi tipo di spazi aree e marciapiedi privati aperti al libero transito o dove vi sia diritto di pubblico passaggio, anche se non validamente costituito, quando questi sono al servizio della generalità delle persone.

E' ammessa l'occupazione, previa autorizzazione dell'Autorità, degli spazi, aree e marciapiedi privati aperti al libero transito, di cui al comma precedente, nei limiti e con le prescrizioni del C.d.S. (articolo 20).

Art. 6 **Divieti**

E' vietata l'occupazione abusiva di suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

TITOLO III

Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato

Art. 7

Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso dalle rispettive proprietà.

E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, lordamento e/o danneggiamento del suolo, delle aree e delle strade pubbliche.

Art. 8

Sovraffollamento ad uso abitativo

È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri indicati dalla L. R. 02.04.1996, n. 10, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.

L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti.

In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, il Dirigente competente dispone il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.

Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 9

Occupazione di altri locali

È vietato l'utilizzo, al fini di abitarvi, di dimorvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc...) e dei locali aventi altra destinazione (uffici, magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc...) o dei locali abitativi privi di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 06.06.2002 , n. 380.

Detti locali, non possono, neanche temporaneamente, od occasionalmente, essere utilizzati per i fini predetti.

La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

L'organo accertatore, all'atto della constatazione o contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiano e quanto a tal fine destinato.

In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, il Dirigente competente dispone il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.

Della violazione risponde chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed in concorso il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabili a titolo di dolo o di colpa.

Art. 10

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto al suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei porta rifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.

Art. 11

Tenuta delle aree scoperte

Tutte le aree scoperte site nel centro abitato devono essere tenute, a cura delle rispettive proprietà, costantemente sgombre da deposito di immondizie e rifiuti di ogni sorta.

In particolare:

- a) i tappeti erbosi di pertinenza delle abitazioni devono essere tenuti costantemente falciati;
- b) tutte le aree scoperte non coltivate site all'interno centro abitato devono essere tenute sempre sfalciate e sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto, provvedendo ad una adeguata recinzione e ad una eventuale aratura, a cura e spese dei proprietari e/o usufruttuari e/o concessionari;
- c) il Sindaco, per ragioni di pubblica utilità, con apposito provvedimento, potrà derogare dall'obbligo di recinzione di cui sopra;
- d) lungo tutte le strade e loro pertinenze, le proprietà dei frontisti o gli usufruttuari o concessionari, sono tenute/i a provvedere allo sfalcio, pulizia, sistemazione e corretto mantenimento dei fossati, cunette nonché all'eliminazione dei ristagni d'acqua e/o agevolare il deflusso mediante colmataura o spianamento.

Gli accessi privati aperti al pubblico, devono essere sempre mantenuti in uno stato di decorosa pulizia, a cura delle proprietà frontiste; in caso di unità immobiliare a carattere condominiale, è responsabile l'amministratore.

In caso di inottemperanza sarà proceduto d'ufficio ai lavori di sfalcio, recinzione, pulizia e sgombero con spese a carico degli inadempienti, previa diffida.

Ai fini dell'imputabilità degli illeciti di cui al presente articolo, in caso di comproprietà dell'immobile, i rispettivi proprietari risponderanno della violazione in solido tra loro.

Art. 12

Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico

Senza autorizzazione del Sindaco è vietato sul suolo pubblico o privati aperto al pubblico esercizio di attività artigianali.

E' vietato nei predetti luoghi la lavatura e la riparazione di veicoli o di altre cose mobili.

Art. 13

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

E' vietato lavare, distendere o appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.

E' vietato inoltre a tale fine:

- a) tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;
- b) lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Art. 14

Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Il Sindaco con propria ordinanza stabilirà eventuali orari e modalità di esecuzione.

Art. 15
Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo tale da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico. Devono altresì tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.

Art. 16
Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti a conferire nei modi e nei tempi indicati dall'apposito regolamento comunale e dalle comunicazioni dell'ente gestore.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del Dlgs n. 22/97 è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati dai servizi comunali di smaltimento rifiuti nel Comune stesso;
- b) il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità impartite dal gestore a cui vengono date opportune forme di pubblicità compresa la pubblicazione presso l'albo del Comune e/o presso la sede del gestore stesso;
- c) esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- d) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
- e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
- f) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- g) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- h) lo spostamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- i) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze o comunque in difformità da quanto previsto dal Regolamento del Servizio di igiene urbana;
- j) imbrattare o apporre adesivi, manifesti o scritte di qualsiasi natura sui contenitori della raccolta differenziata se non autorizzati dall'ente gestore;
- k) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- l) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
- m) il conferimento di rifiuti propri in contenitori altrui.

Non viene considerato abbandono:

1. il deposito per il conferimento delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
2. il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;
3. il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.

Art. 17

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Art. 18

Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato su veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti in modo da evitare la dispersione sul suolo, nell'aria e nell'acqua.

Art. 19

Sgombero della neve e formazione del ghiaccio

I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti dei negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Art. 20

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il carico, lo scarico, l'accumulo di materiali provenienti da demolizioni o di risulta da scavi è vietato.

Per i lavori stradali i materiali di demolizione e di risulta da scavi potranno essere accumulati temporaneamente unicamente all'interno del cantiere e alla fine dei lavori giornalieri dovranno essere asportati.

Art. 21

Emissioni di esalazioni, fumo e polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti.

Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possano derivare inconvenienti al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

E' altresì vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all'emissione degli scarichi.

Nel centro abitato, le corriere, autobus, pullman e comunque tutti i veicoli a motore, in sosta o fermata, non possono tenere acceso il motore per più di cinque minuti.

Art 22

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità

E' vietato dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, sdraiarsi a terra, calpestare o sedersi sulle aiuole, nonché sostare e fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici o aiuole con qualunque tipo di veicolo.

Con apposita Ordinanza il Sindaco potrà regolamentare l'utilizzo dei parchi pubblici imponendo limiti e divieti.

E' del pari vietato arrampicarsi sui monumenti, sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sulle fontane e sui fanali della pubblica illuminazione.

E' vietato questuare e/o chiedere elemosine su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

E' vietato vendere oggetti e/o effettuare la pulizia dei parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale o in prossimità e in corrispondenza degli incroci.

E' ulteriormente vietato su aree pubbliche o private aperte al pubblico chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Umanitarie, Culturali e Politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.

Art. 23

Esercizio di giochi di abilità

E' vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.

Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Art. 24

Altri atti vietati

In tutto il territorio del comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto;
- b) gettare o lasciar cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta o altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;
- c) collocare addobbi, festoni, luminarie senza apposito permesso o con autorizzazione generale adottata con apposito provvedimento dal sindaco, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- d) installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, comunque, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, cassette o altro per la consegna di bevande o altri oggetti senza apposito permesso o con autorizzazione generale adottata con apposito provvedimento dal sindaco, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- e) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, senza apposito permesso o con autorizzazione generale adottata con apposito provvedimento del sindaco, salvo quanto previsto dal C.d.S.;
- f) abbandonare o lasciar vagare qualsiasi specie di animale;
- g) fare il bagno nelle fontane pubbliche;

- h) entrare negli spazi pubblici erbosi, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) eseguire bisogni corporali sulla pubblica via o esposti alla pubblica vista;
- l) accamparsi o soggiornare lungo gli argini di fiumi e canali.

E' altresì vietato a chiunque conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;

Art. 25

Caravan, auto-caravan, tende, roulotte, carri abitazione e accampamenti

Salvo quanto disposto dalla Legge della Regione del Veneto in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private, lungo gli argini dei fiumi e canali, è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno anche temporaneo dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.

Tale divieto non si applica per i carri abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.

Il Sindaco può altresì vietare con apposito provvedimento il deposito e l'impianto di mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate in aree private anche se collocate per fini diversi dal campeggio.

Il Sindaco inoltre, potrà ordinare, con apposito provvedimento, lo sgombero coattivo dei mezzi e delle attrezzature di cui al presente articolo.

TITOLO IV

Quiete e sicurezza nel centro abitato

Art. 26

Giochi su area pubblica e privata

In tutto il territorio del Comune è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) calciare lattine, bottiglie o altro che provochi rumore;
- b) lanciare “gavettoni d’acqua” o palloncini riempiti di acqua o altri liquidi;
- c) lanciare oggetti atti a insudiciare sporcare cose o persone;
- d) spingere le persone nelle fontane o introdurre in queste sostanze detergenti che provochino schiume o quant’altro riduca anche parzialmente o temporaneamente la loro funzionalità;
- e) eseguire qualsiasi gioco o pratica sportiva non autorizzati/a al di fuori degli spazi a tale scopo destinati, che possano costituire disturbo alla quiete del vicinato. In particolare è fatto assoluto divieto, senza limiti di tempo, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche, private o aperte al pubblico, di porre in essere attività o esercitazioni sportive con veicoli a motore, se non autorizzate, che possano causare rumori, emissioni di polvere o quant'altro possa arrecare disturbo all'occupazione o al riposo delle persone.

Ulteriormente, le attività sportive quali tornei, gare e simili attività ricreative che si svolgono su aree private o in concessione, nelle immediate vicinanze di case d'abitazione, cliniche, ospedali, convivenze e luoghi di culto, istituti d'istruzione, non possono protrarsi oltre le ore 23.00 e nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre non potranno protrarsi oltre le 23,30 e non potranno svolgersi dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Art. 27

Mestieri girovagli

Per l’esercizio dei mestieri girovagli su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, il Sindaco può, con apposito provvedimento, regolamentare detta attività prevedendo tempi e luoghi di esercizio delle stesse o vietarne l’esercizio. Lo svolgimento di tali attività in violazione a quanto previsto dal provvedimento di cui sopra è vietato.

Art. 28

Accaparramento di clienti

Nei pressi delle attività economiche commerciali è fatto divieto ai titolari, dipendenti o incaricati anche occasionali di invitare sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo i passanti ad entrarvi.

Art. 29

Trasporto di oggetti

Sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con opportune cautele al fine di evitare danni a persone o a cose.

Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti o simili debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Art. 30

Circolazione detenzione e trasporto di cani o animali.

E' vietata la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

Fatto salvo quanto già eventualmente previsto dai vigenti Regolamenti comunali: di "Igiene e Sanità" e per la "Detenzione dei cani", i cani senza museruola o guinzaglio, vaganti nel territorio del Comune, saranno accalappiati e trattenuti a spese del proprietario.

I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci, anche muniti di museruola. In particolare c'è l'obbligo del guinzaglio e museruola nei seguenti casi:

- a) i cani di grande mole o di indole aggressiva, elencati nell'ordinanza del Ministro della Salute del 27 Agosto 2004;
- b) tutti i cani di media e grande taglia condotti nei luoghi di cui all'art. 4 del Regolamento comunale sulla detenzione di cani.

Sono invece esenti dall'obbligo di museruola e del guinzaglio nei seguenti casi:

- a) i cani da guardia soltanto nei recinti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- b) i cani da pastore e quelli da caccia, soltanto per il tempo in cui vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per le battute di caccia;
- c) i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando siano utilizzati per servizio.

I cani all'interno di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno alle persone. Le maglie della rete devono esser piccole in modo tale che il cane non possa far passare il muso. All'interno dell'area recintata deve essere allestito un box protetto da utilizzarsi per la detenzione del cane.

I detentori di cani devono impedire che questi abbiano a lordare (defecazione) la pubblica via, i marciapiedi ed i giardini o ogni altro spazio aperto al pubblico.

In caso di defecazione sui marciapiedi, sul fondo stradale delle vie e delle piazze, nei giardini e aiuole od in altri luoghi aperti al pubblico o soggetti a calpestio pedonale, coloro i quali hanno in custodia anche temporanea l'animale sono tenuti alla immediata pulizia degli escrementi."

La Giunta Comunale sentite le associazioni e i soggetti competenti in materia di tutela e vigilanza sugli animali, provvederà a redigere una lista di animali ritenuti aggressivi disponendo di dare idonee informazioni al pubblico.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al regolamento Comunale sulla detenzione di cani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21.04.2005

Art. 31 Protezione degli animali

Salvo quanto previsto dal art. 727 del C.P., dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è fatto assoluto divieto di detenere cani ed altri animali in catena corta e/o sprovvisti di riparo rialzato dal suolo e coperto ove possano proteggersi. La catena deve essere proporzionata per peso e lunghezza alle dimensioni dell'animale così da potersi ampiamente muovere senza restare impigliato.

I recinti entro i quali sono custoditi gli animali devono avere dimensioni tali da permettere ampi movimenti.

Tutti gli animali che per il loro uso debbono essere tenuti in catena o in recinto, devono avere sempre a disposizione un contenitore non rovesciabile con acqua ed essere debitamente alimentati, ed il luogo di detenzione dovrà essere mantenuto pulito.

E' fatto, altresì, divieto di lasciare gli animali chiusi all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi.

Il proprietario o il custode degli animali:

1. deve controllare con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e lo stato delle attrezzature a questi destinati ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che

compromettano le condizioni di salute degli animali oppure prendere altre adeguate misure di protezione;

2. deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure, da un medico veterinario, gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato;
3. deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.

Gli animali non possono essere tenuti permanentemente al buio, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno.

E' vietato:

1. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici eccessivi;
2. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
3. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure o animali pericolosi e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
4. per tutti gli animali, l'allacciamento a nodo scorsoio;
5. per tutti gli animali, nell'esercitare pratiche di addestramento l'eccessivo rigore e l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica;
6. l'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche; sono eccettuati i fischietti per addestramento;
7. condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;
8. tenere i gatti legati con catene, corde, etc...;
9. abbandonare animali domestici;
10. l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi;
11. esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà;
12. l'esercizio di spettacolo con animali, tuttavia, ove questo comunque avvenga, è vietato che ciò causi agli animali stress, condizionamento o che comporti sollecitazioni eccessive da parte del pubblico;
13. ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili;
14. utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio vincita o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività d'intrattenimenti.

Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:

- a. i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
- b. gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva deve essere ricoperto da materiale assorbente per le deiezioni e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;
- c. è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 è fatto divieto di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciuti.”

Art. 32
Protezione in caso di lavori

In caso di lavori il responsabile o gli esecutori degli stessi devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti a impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, vernici possano cadere sui passanti e che il lavoro non sia comunque causa di inconvenienti.

Art. 33
Rovino di parti o di accessori di fabbricati

Oltre a quanto già stabilito nel Titolo III del presente Regolamento comunale, per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti, da parte dei proprietari, in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

I canali conduttori delle acque piovane provenienti dalle abitazioni, posizionati lungo le strade, dovranno essere sistemati in modo che non si verifichi lo stillicidio in danno dei passanti.

Art. 34
Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possono cadere su luoghi pubblici o privati di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito o di altrui uso.

Art. 35
Bagni delle persone

In tutto il territorio comunale è vietata la balneazione nelle acque interne.

Art. 36
Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

Per quanto non previsto dal Codice della strada, le cisterne e i pozzi devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto, chiusure o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.

Art. 37
Apertura di botole e chiusini

E' vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione e ispezione da parte dei proprietari degli stessi o altre persone preposte.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere eseguite solo con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 38 **Pitture e verniciature fresche**

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 39 **Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento**

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Art. 40 **Carichi sospesi**

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Sindaco .

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di tempo e spazio indispensabili in relazione ai lavori da eseguire e debbono essere eseguiti con recinzione della zona interessata.

Le manovre con carichi sospesi non dovranno interessare edifici o pertinenze di queste dell'altrui proprietà privata.

Art. 41 **Recinzioni**

Salvo quanto eventualmente disposto dal *Regolamento Edilizio*, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza minima di m. 2,30.

Art. 42 **Luminarie e cavi elettrici**

Per le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l'adduzione dell'energia in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

Art. 43
Uso e manomissione dei segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere in qualsiasi maniera i segnali e gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 44
Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Art. 45
Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
- b) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosive e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- c) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.

Art. 46
Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Art. 47
Quiete pubblica

Nelle abitazioni le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, magnetofoni e simili, nonché elettrodomestici) non possono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22 .00 e fino alle ore 08 .00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13 .00 alle ore 16 .00, nel periodo 1° maggio 30 settembre.

I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.

Nel periodo 1° maggio - 30 settembre, l'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propagano rumore devono sospendersi dalle ore 12 .00 alle ore 16 .00 e dalle ore 19,30 alle ore 08 .00; nel restante periodo dell'anno dalle ore 19 .00 alle ore 08 .00 e dalle ore 12 .00 alle ore 13 .00.

E' vietato nei centri abitati e in particolare nelle zone residenziali, svolgere qualsiasi attività lavorativa, agricola, di diletto o di esercitazione che arrechino disturbo al vicinato.

E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali.

Sono altresì vietati nel centro abitato gli spari, gli scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici, salvo deroghe autorizzate in occasione di particolari festività; sono sempre fatte salve le norme di carattere acustico.

Art. 48

Esercizio dei mestieri, arti e industrie

Le officine, le autorimesse per le riparazioni di autoveicoli e motocicli, le segherie e gli altri locali esercitanti mestieri rumorosi o scomodi non potranno arrecare disturbo al vicinato dalle ore 19.30 alle ore 08,00 e dalle ore 12,30 alle ore 16,00 nel periodo 1° maggio - 30 settembre, ad esclusione delle zone per l'artigianato. Nel restante periodo dell'anno detti mestieri non potranno arrecare disturbo al vicinato dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Le attività di cantiere, potranno essere esercitate nel periodo 1° ottobre - 30 aprile dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19,00. Al di fuori di detto orario non potranno arrecare molestia e/o disturbo.

Le attività di cantiere, potranno essere esercitate nel periodo 1° maggio-30 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19,30. Al di fuori di detto orario non potranno arrecare molestia e/o disturbo.

In tutto il periodo dell'anno al di fuori degli orari consentiti, gli interventi d'urgenza o di emergenza, limitati nel tempo, dovuti a particolari necessità che per loro intrinseca natura provochino scuotimenti, emissioni di fumo, di vapori, di polveri, di gas ecc. e/o per gli strumenti usati (martelli pneumatici, elettrodomolitori, seghe, levigatrici, smerigliatrici, compressori, ecc...), arrechino molestia o disturbino le occupazioni ed il riposo delle persone dovranno essere autorizzati dal Sindaco.

Con apposito provvedimento generale il Sindaco potrà modificare gli ambiti territoriali e gli orari ove si applicano le citate limitazioni.

Art. 49

Esercizio dei Luna Park

Tutte le attrazioni all'interno dei Luna Park o nei microparchi o comunque le attrazioni di tale genere anche collocate singolarmente, salvo deroga del Sindaco, dovranno cessare le emissioni sonore degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci dalle ore 23.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle 16.00. Nel periodo dal 20 giugno al 20 agosto il limite serale è prorogato alle ore 24.00.

Nelle ore consentite le emissioni sonore non dovranno arrecare molestia o disturbo.

Art. 50

Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00.

Nel periodo 20 giugno-20 agosto il limite serale è prorogato alle ore 24,00.

Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti e non.

Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle

necessità.

Nell'esercizio delle attività di cui sopra è vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato.

Art. 51
Esercizio di Locali da ballo

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, le emissioni sonore dovute all'esercizio degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono o delle voci o delle esibizioni musicali o delle attrazioni non potranno arrecare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

Art. 52
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbino il vicinato con insistenti latrati, guaiti o altro.

Nel caso sopraddetto, la Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario e/o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al Regolamento Comunale sulla detenzione dei cani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.04.2005.

TITOLO V

Tutela dall'inquinamento acustico

Art. 53

Emissioni di suoni da sorgenti fisse

Dagli obblighi di cui D.P.C.M. 16.4.99, n. 215, relativi alle sorgenti sonore fisse, si escludono le apparecchiature di riproduzione sonora di bassa potenza di uso non professionale quali, ad esempio, radio, televisioni, impianti stereo, ecc.

Art. 54

Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili

Fatto salvo il rispetto dei limiti di zona e di tempo previsti dal Titolo IV, relativo alla quiete e alla sicurezza del centro abitato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, per i cantieri edili e i lavori con macchinari rumorosi nel periodo 1° maggio-30 settembre si prevede l'interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle 16.00 e nel restante periodo dell'anno dalle 12.00 alle 13.00.

- a) In deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 3 della Legge Regione del Veneto n. 21/99 l'accensione dei fuochi d'artificio e il lancio dei razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sarà determinata con apposito provvedimento del sindaco.
- b) Fatto salvo il rispetto dei limiti di zona e di tempo previsti dal titolo IV relativo alla quiete e alla sicurezza nel centro abitato, ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 4 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, per l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, sono consentiti, in tutto il centro abitato dalle ore 08.00 alle 19.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 16.00.
- c) Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 23.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Il Sindaco con apposito provvedimento potrà modificare tali orari e periodi.
- d) Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival o manifestazioni analoghe, dovranno preventivamente essere autorizzate dal comune e potranno protrarsi non oltre le ore 24.00 salvo deroghe. Le violazioni alle presenti norme saranno punite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 447/95 e articolo 8 della Legge Regione del Veneto n. 21/99.

TITOLO VI

Disposizioni particolari per le attività artigianali e commerciali

Art. 55

Orario attività di vendita prodotti artigianali

L'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti artigianali effettuata in adiacenza al luogo di produzione o nelle attività commerciali quali gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pizzerie, pasticcerie è sottoposto alla disciplina oraria stabilita dal Sindaco, con apposita Ordinanza.

Art. 56

Svolgimento del commercio su area pubblica in forma itinerante - divieti

L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata;

L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti;

È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, e fiere, nelle aree, vie o piazze adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, nonché alle manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S. , intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee;

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato nelle zone che saranno individuate con apposito provvedimento del Sindaco. Presso l'Ufficio Commercio e presso il Comando Polizia Locale sarà tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante;

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO VII

Varie

Art. 57

Sosta o fermata di veicoli a motore.

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- a) I veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicolo elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- b) I veicoli che stanno svolgendo servizio di pubblica utilità;
- c) I veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività di istituto;
- d) I veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- e) I veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

Art. 58

Scambio di cose tra hobbisti e scambisti

Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, tutte le iniziative finalizzate allo scambio di prodotti da parte di hobbisti e scambisti, anche se si svolgono in area privata, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione, che le autorizza purché si tratti di uno scambio di merci e non di una vendita.

Il valore simbolico che lo scambista eventualmente attribuisca alla propria merce deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.

La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).

Art. 59

Materiale pornografico, insediamento di "sexy shop"

E' vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m. 500 da luoghi di culto, case di cura, case protette in genere, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve.

E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

Art. 60

Decenza pubblica

È vietato esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita, stampati, scritti o disegni contrari alla pubblica decenza, che possano offendere o che suonino d'offesa al sentimento morale, religioso e patriottico.

Art. 61

Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio.

Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.

Gli amministratori professionali di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

Art. 62

Contrassegni del Comune.

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

TITOLO VIII

NORME FINALI E SANZIONI

Art. 63

Applicazione delle sanzioni amministrative

Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori delle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis della legge n. 3/2003.

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge n. 689/1981.

Art. 64

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia le norme del regolamento di Polizia Urbana precedente nonché tutte le ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal presente Regolamento o in contrasto con lo stesso.

Art. 65

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

**Approvato con delibera di C.C. N. 27 del 14.06.2005 pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 23.06.2005 al 07.07.2005 compreso.**